

DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014
529/2014/R/EEL

ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA PER L'INSERIMENTO DELLA RETE DELLA SOCIETÀ
GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L. NEL NOVERO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 ottobre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- le comunicazioni della società Gruppo Mauro Saviola S.r.l. (di seguito: Saviola) del 28 febbraio 2014 (prot. Autorità n.6046) e del 17 marzo 2014 (prot. Autorità n.8015 del 19 marzo 2014);
- la comunicazione della società Saviola del 4 luglio 2014 (prot. Autorità n.18934 del 7 luglio 2014) (di seguito: comunicazione del 4 luglio 2014);
- la lettera dell'Autorità del 24 luglio 2014 (prot. Autorità n. 20959);
- la comunicazione della società Saviola del 25 luglio 2014, (prot. Autorità n. 21719 del 31 luglio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto

articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia, con la conseguenza che, qualora una RIU successivamente perda i requisiti, soddisfatti alla data di entrata in vigore della legge 99/09, l'Autorità deve escludere l'impianto dal novero delle RIU;
 - con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha disposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento) e ha previsto la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle RIU;
 - nella predetta deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità, al fine di dare attuazione ai criteri di cui al citato articolo 33, della legge 99/09, ha ritenuto rilevante, ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione tra la rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle RIU e un'utenza industriale nella titolarità di soggetti diversi:
 1. sia dal gestore della RIU;
 2. sia dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione del 4 luglio 2014, la società Saviola ha chiesto all'Autorità l'inserimento nel novero delle RIU della rete nella sua titolarità, situata presso lo stabilimento di Viadana (MN);
- dalla predetta comunicazione risulta che, a oggi, tutti i soggetti titolari di impianti connessi alla rete nella titolarità di Saviola appartengono al medesimo gruppo societario;
- da quanto sopra, consegue che la configurazione della rete elettrica della società Saviola non rispetta le condizioni ritenute rilevanti dalla deliberazione ARG/elt 52/10, ai fini dell'identificazione delle RIU richiamata al precedente punto 2;

RITENUTO NECESSARIO:

- archiviare l'istanza presentata dalla società Saviola, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R. 244/01, per il mancato rispetto delle condizioni rilevanti ai fini dell'inclusione nel novero delle RIU

DELIBERA

1. di archiviare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.P.R. 244/01, la richiesta della società Gruppo Mauro Saviola S.r.l. di inserimento della propria rete nel novero delle RIU;
2. di comunicare il presente provvedimento alla società Gruppo Mauro Saviola S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni